



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

P.O.R. FESR Sardegna 2007-2013 - Competitività regionale e occupazione

ASSE III - ENERGIA - Sardegna Co2.0

Linee di Attività 3.1.1.a - 3.1.2.c

Attuazione D.G.R. n. 25/59 del 19.05.2011 e n. 30/20 del 12.07.2011

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E
PER LA PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AD ALTA
EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO E SOSTEGNO ALLA
COGENERAZIONE DIFFUSA**

INDICE

| | Pag. |
|--|------|
| 1. OGGETTO E FINALITA' | 3 |
| 2. SOGGETTO ATTUATORE | 3 |
| 3. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' | 3 |
| 4. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI AGLI AIUTI | 4 |
| 5. SPESE AMMISSIBILI | 7 |
| 6. FORMA E INTENSITA' D'AIUTO | 8 |
| 7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE | 9 |
| 8. VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE | 12 |
| 9. CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI | 12 |
| 10. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI | 13 |
| 11. VARIANTI | 15 |
| 12. PROROGHE | 15 |
| 13. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI | 15 |
| 14. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO | 15 |
| 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 16 |
| 16. MONITORAGGIO E CONTROLLI | 17 |
| 17. DURATA DEL REGIME DI AIUTI | 17 |
| 18. NORME DI RINVIO | 17 |
| ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO | 18 |

ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ

1. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 25/59 del 19.05.2011 e, in via definitiva con deliberazione n. 30/20 del 12.07.2011, sono state approvate le direttive di attuazione degli interventi diretti a rafforzare la competitività e l'occupazione del sistema produttivo della Sardegna, ricadenti in un particolare settore strategico per lo sviluppo regionale, quello energetico. Gli interventi hanno come finalità quella di generare delle condizioni di auto sostenibilità energetica diffusa sul territorio, in quanto le imprese devono destinare almeno il 70% dell'energia elettrica prodotta al proprio consumo. Gli obiettivi perseguiti sono inoltre volti a ridurre le emissioni di CO₂, in piena coerenza con gli obiettivi europei. Nello specifico sono attuate le seguenti linee di attività:
 - a) Linea di attività 3.1.1.a - Aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.
 - b) Linea di attività 3.1.2.c - Promozione dell'utilizzo da parte delle imprese di tecnologie ad alta efficienza e risparmio energetico e sostegno alla cogenerazione diffusa.
2. Gli interventi sono cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007-2013. Le risorse destinate agli aiuti alle imprese e all'attuazione delle linee di attività, ammontano complessivamente a euro 12.442.000, salvo eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili.
3. Gli aiuti vengono concessi ai sensi dell'art 13 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e s.m.i. della Commissione del 06.08.2008, pubblicato in GUUE L 214/3 del 9.08.2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria), e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato nella GUUE serie L n. 379 del 28.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*".
4. Per la normativa di riferimento e le definizioni dei termini specifici utilizzati, si rimanda alle note esplicative allegate al bando, del quale fanno parte integrante e sostanziale.

ART. 2
SOGGETTO ATTUATORE

1. Gli adempimenti connessi all'assegnazione delle agevolazioni sono in capo all'Assessorato Regionale dell'Industria – Servizio Energia – Viale Trento, 69 – 09123 Cagliari.

ART. 3
SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente bando le imprese, singole o associate, aventi sede operativa in Sardegna, escluse le imprese operanti nelle sezioni D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata), F (Costruzioni), L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie e assicurative) della Classificazione Ateco 2007 e con le esclusioni di cui al successivo comma 2. Per la verifica di ammissibilità si farà riferimento al codice primario di attività della sede operativa e/o unità produttiva in cui si realizza l'intervento.
2. Il bando non si applica:

- a) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, cioè agli aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
- c) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in GUCE L 17 del 21.01.2000;
- d) agli aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, come definiti dall'art. 2, comma 22 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e s.m.i.;
- e) agli aiuti in favore delle imprese operanti nei settori industria carboniera, costruzione navale, siderurgia, fibre sintetiche;
- f) alle imprese in difficoltà, come definite dagli "Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", pubblicati sulla GUCE C244/2 del 01.10.2004.

Non possono in ogni caso concorrere soggetti esclusi dai regolamenti comunitari, nonchè dai criteri di ammissibilità e selezione delle operazioni del POR FESR Sardegna 2007-2013, riportati nella nota esplicativa al bando.

3. Le imprese richiedenti inoltre, alla data di presentazione della domanda di contributo, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
- a) Essere operative in Sardegna, nella sede oggetto dell'intervento, da almeno 1 anno;
 - b) Essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese;
 - c) Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
 - d) Non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - e) Operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
 - f) Non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;
 - g) Avere la piena disponibilità dell'immobile della sede operativa o dell'unità locale dove sarà realizzato l'investimento;
 - h) Possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, fiscali, assistenziali ed assicurativi nei confronti degli Enti competenti.

Tali condizioni devono sussistere anche al momento della liquidazione dei contributi.

ART. 4

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI AGLI AIUTI

1. Sono oggetto del presente regime d'aiuto i programmi d'investimento aziendale destinati alla riduzione dei consumi energetici attraverso:
- Installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o ampliamento di impianti esistenti (**Linea 3.1.1.a**);

- Interventi, all'interno di edifici già dotati di riscaldamento o condizionamento, di efficientamento energetico finalizzati all'adozione di tecniche e strategie di ottimizzazione del rendimento energetico e/o di risparmio energetico sia della linea produttiva che dell'edificio e del relativo involucro edilizio, nonché dei relativi sistemi di climatizzazione, impianti di cogenerazione ad alto rendimento e trigenerazione (**Linea 3.1.2.c**). All'esecuzione del/degli intervento/i deve necessariamente conseguire una riduzione dei consumi di energia primaria del processo produttivo e/o del sistema aziendale per una quota pari almeno al 10% dei consumi registrati all'anno precedente.
2. L'intervento deve essere effettuato nella sede operativa o nell'unità locale risultante dal certificato camerale dell'impresa e ricadente nel territorio della Regione Sardegna.
 3. Il programma di investimenti può essere supportato da uno studio di fattibilità redatto secondo lo schema di cui all'allegato D del bando, che riporti lo stato dei consumi energetici storici dell'azienda (minimo 1 anno) e giustifichi tecnicamente ed economicamente il piano di interventi di efficientamento e diversificazione energetica proposti.
 4. Gli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (**Linea 3.1.1.a**) devono essere destinati all'autoproduzione¹ per almeno il 70% dell'energia elettrica prodotta, devono rientrare nei casi che seguono e rispondere alle caratteristiche previste dall'art. 5 delle linee guida approvate con D.G.R. n. 27/16 del 1.06.2011 e delle eventuali successive modifiche ed integrazioni:
 - A) **Impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa** che rispettino i criteri di sostenibilità di cui all'art. 17 della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che utilizzino prodotti ottenuti entro un raggio di 70 km dall'impianto di produzione di energia elettrica (filiera corta) e che rientrino in una delle seguenti casistiche:
 - a) Impianti alimentati da biomassa di potenza nominale inferiore a 200 KW;
 - b) Impianti alimentati da biomassa aventi tutte le seguenti caratteristiche (art. 27, comma 20, della L. 99/2009):
 - a. operanti in assetto cogenerativo;
 - b. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 KWe (micro cogenerazione) o inferiore a 1 MWe (piccola cogenerazione);
 - c) Impianti alimentati da biomassa aventi tutti le seguenti caratteristiche (art. 123, comma 1, secondo periodo e art. 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001):
 - a. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
 - b. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
 - B) **Impianti mini-eolici** che rientrino in una delle seguenti casistiche:
 - a) Impianti di potenza complessiva inferiore a 60 KW;
 - b) Impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche (ex art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008):

¹ Definizione di autoproduttore di cui all'art. 2 del D.lgs 79/99.

- a. singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, installati sui tetti degli edifici esistenti;
- b. interventi che non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008.

C) **Impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici** e impianti che sviluppano tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica, appartenenti ad una delle seguenti casistiche:

- a) Impianti di potenza nominale inferiore ai 20 KWp;
- b) Impianti aventi tutte le caratteristiche di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008:
 - a. aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
 - b. aventi superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
 - c. che non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008.
- c) Impianti aventi tutte le caratteristiche di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001:
 - a. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
 - b. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
 - c. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444/1968.
- d) Impianti aventi tutte le caratteristiche di cui all'art. 21, comma 1, del D.M. 06.08.2010 e s.m.i.:
 - a. aventi i moduli fotovoltaici collocati su edifici;
 - b. aventi superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.

5. Gli investimenti in impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (**Linea 3.1.1.a**) possono consistere in:

- a) Impianti per la produzione di energia termica da biomassa operanti in assetto cogenerativo ed aventi capacità termica massima inferiore a 3 MW termici;
- b) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda ad usi sanitari, per finalità termiche legate al riscaldamento dell'ambiente o per finalità produttive.

6. Gli investimenti di efficientamento energetico (**Linea 3.1.2.c**) possono consistere in:

- a) Interventi sulla linea produttiva: gli impianti/macchinari/apparecchiature da sostituire devono essere ancora in esercizio presso la sede operativa dell'impresa alla data di presentazione della domanda;
- b) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio.

Per gli interventi di efficientamento energetico che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 1, commi da 344 a 345, della legge 27.12.2006, n. 296 e di cui all'art. 1 comma 286 della Legge 244/2007, devono essere rispettati i requisiti minimi fissati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11.03.2008, come modificato dal D.M. 26.01.2010.

Per gli interventi di efficientamento energetico che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 1, commi da 346 a 347 della legge 27.12.2006, n. 296 devono essere rispettate le caratteristiche tecniche previste dal Decreto del Ministero delle Finanze 19.02.2007 e s.m.i.

7. Gli interventi per la cogenerazione e la trigenerazione (**Linea 3.1.2.c**) possono consistere in:
- a) Realizzazione di nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento e trigenerazione;
 - b) Conversione di impianti di produzione di energia esistenti in una unità di cogenerazione ad alto rendimento e trigenerazione.

ART. 5

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono considerate ammissibili ai fini delle presenti linee di attività, le spese strettamente connesse agli obiettivi di ottimizzazione dell'efficienza e al risparmio energetico, alla cogenerazione e trigenerazione, agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 4.
2. L'inizio dei lavori deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per le Grandi Imprese che intendono avvalersi del regime di aiuti a finalità regionale in quanto l'intervento ricade in una sezione censuaria ammissibile, è necessario inoltre che esse attendano l'esito da parte del soggetto attuatore della verifica sulla documentazione fornita, la quale deve soddisfare una o più delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 8 comma 3 Regolamento (CE) n. 800/2008 e s.m.i., nel dettaglio:
 - a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto;
 - b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto;
 - c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto;
 - d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto interessato;
 - e) che il progetto di investimento in mancanza dell'aiuto non sarebbe stato eseguito in quanto tale in area ex art. 87 paragrafo 3, lettera c) del Trattato.
3. Per "inizio dei lavori" si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante assunto per ordinare attrezzature, macchinari ed impianti, esclusi gli studi preliminari di fattibilità. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte tali condizioni, l'intero progetto non è ammissibile.
4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione degli impianti ed energetica, studi di fattibilità, fino ad un massimo del 5% del costo complessivo dell'intervento;
 - b) Impianti, macchinari ed attrezzature destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico, alla cogenerazione e trigenerazione, incluse le spese di installazione, posa in opera ed eventuale connessione alla rete elettrica;
 - c) Fornitura e posa in opera di componenti edilizi necessari alla riqualificazione energetica degli edifici, eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti di cui al punto b);
 - d) Sistemi ed apparecchiature per il monitoraggio in fase di esercizio dell'impianto produttivo, dell'impianto per la produzione di energia e del sistema edilizio, se finalizzati all'ottimizzazione gestionale degli stessi, in particolare nel tempo di ritorno.
5. Non sono ammissibili investimenti di mera sostituzione che non comportino vantaggi sotto il profilo del risparmio e dell'efficienza energetica.
6. I costi relativi all'acquisizione in locazione di impianti, macchinari ed attrezzature possono essere presi in

considerazione solo se il contratto ha la forma del leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare il bene entro 24 mesi dalla concessione provvisoria e comunque entro e non oltre il 31.12.2013. Le spese connesse al contratto di locazione (tasse, spese generali, oneri assicurativi, ed altro) non costituiscono spesa ammissibile. La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93.

7. I costi indicati nel programma ed ammissibili alle agevolazioni si intendono al netto dell'iva e di ogni altro onere accessorio. I beni acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.
8. Non sono ammissibili beni autoprodotti e/o lavori effettuati in economia dall'impresa richiedente il contributo ovvero investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione.
9. L'investimento deve essere mantenuto in Sardegna, nella sede operativa o nell'unità produttiva del beneficiario, per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti, macchinari o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.
10. I richiedenti le agevolazioni secondo il regime di aiuti a finalità regionale devono apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dell'investimento ammesso attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
11. Nel caso di investimenti in impianti fotovoltaici, il costo massimo ammissibile comprensivo di tutte le voci di spesa di cui al comma 4 e al netto di iva, è fissato in euro 4.000 per KWp installato per impianti di potenza da 1 a 3 KWp. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla seguente formula: $C=3.750+250(20-P)/17$, dove C è il costo massimo ammissibile in €/KWp e P la potenza nominale dell'impianto in KWp.

ART. 6

FORMA E INTENSITA' D'AIUTO

1. L'aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale, nella misura massima consentita dalla Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013, in vigore al momento della concessione provvisoria, calcolato sulle spese ammissibili sostenute per la realizzazione del programma di investimenti, da parte delle imprese ricadenti nelle sezioni censuarie ammesse.

| Massimale di aiuto applicabile nelle aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE dal 01.01.2011 al 31.12.2013 (*) | | |
|--|---------------|-----------------|
| Grandi imprese | Medie imprese | Piccole imprese |
| 15% | 25% | 35% |

(*) La dimensione di impresa ai fini dell'applicazione del massimale di aiuto è definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003, recepita con il Reg. (CE) n. 800/2008.

2. Le imprese localizzate in sezioni censuarie del territorio regionale non ammissibili ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3, lettera c) del Trattato, possono usufruire degli stessi massimali di aiuto nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, "regime de minimis". L'importo complessivo di tali aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (euro 100.000 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada). Nel caso in cui il richiedente ha altre concessioni in "regime de minimis" e l'importo del contributo concedibile supera la

soglia dei 200.000 euro, l'aiuto viene calcolato sottraendo dalla soglia massima gli importi dei contributi già ottenuti nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in cui viene emessa la concessione provvisoria ai sensi del presente bando. L'impresa è tenuta a dichiarare i contributi in "regime de minimis" di cui abbia beneficiato nonché a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa all'importo complessivo degli aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai sensi del presente bando. Qualora un'impresa superi l'importo di euro 200.000, l'aiuto che ha portato al superamento di detta soglia dovrà essere revocato interamente e non solo la parte eccedente tale soglia (art. 2, par. 2 Reg. CE n. 1998/2006).

3. Nel caso di spese per la fornitura e l'installazione di impianti fotovoltaici, per le imprese che volessero cumulare il contributo con gli incentivi previsti dal c.d. "Conto Energia", il massimale d'aiuto è fissato dalla normativa vigente in materia, la quale stabilisce altresì le caratteristiche tecniche degli impianti ammissibili.
4. Il contributo non è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altri aiuti di stato regionali, nazionali e comunitari.
5. Qualora i costi ammissibili alla base del calcolo per la determinazione del contributo portino ad un importo superiore alle soglie previste dal Reg. (CE) n. 800/08 e s.m.i., quest'ultimo è ricondotto in sede di istruttoria al valore massimo ammissibile.

ART. 7

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

1. L'intervento regionale si attua attraverso una procedura valutativa a sportello, con chiusura periodica.
2. L'istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l'ordine cronologico di trasmissione telematica della domanda di contributo on line. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti a soddisfare tutte le domande ritenute idonee, la concessione del contributo è disposta secondo il predetto ordine cronologico e fino a concorrenza dello stanziamento disponibile.
3. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, sia in forma telematica che in forma cartacea e secondo le modalità e le disposizioni di cui ai commi seguenti.
4. **In forma telematica:**
 - a. *Registrazione del legale rappresentante.* Per poter compilare la domanda di contributo on line, il rappresentante legale dell'impresa richiedente deve preventivamente effettuare la registrazione al Sistema Identity Management (IDM) RAS (sempre disponibile), che consente di ricevere la password di accesso ai servizi on line della Regione Autonoma della Sardegna. La registrazione avviene mediante l'inserimento dei propri dati personali all'indirizzo <https://idm.regione.sardegna.it/ras-idp/PaginaRegistrazione>.
 - b. *Compilazione e validazione della domanda on line.* Dopo aver effettuato la registrazione al sistema Identity Management RAS, ed ottenuto la password, il rappresentante legale dell'impresa richiedente, a partire dalle ore 9.00 del giorno 13.09.2011 e fino alle ore 13.00 del giorno 05.04.2012, può accedere alla procedura per la compilazione della domanda di contributo on line, all'indirizzo www.regione.sardegna.it/energiaimprese. L'accesso alla compilazione della domanda on line può essere effettuato anche con la sola prima parte della password. La domanda on line deve essere

compilata in tutte le parti e può essere modificata solo se non è stata effettuata la validazione. Al termine della compilazione è necessario effettuare la validazione che attribuisce il numero identificativo di trasmissione della domanda telematica e dunque l'ordine cronologico di istruttoria della stessa e crea il file pdf da salvare e stampare. La validazione costituisce la trasmissione telematica della domanda on-line. Le domande prive di validazione corrispondono a domande non trasmesse telematicamente e pertanto non ammissibili ad istruttoria.

5. **In forma cartacea**. La domanda validata secondo il precedente comma deve essere stampata, timbrata, firmata dal legale rappresentante e trasmessa, in regola con l'imposta di bollo, unitamente alla documentazione di cui al comma 7, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dalla data di validazione della domanda on line, all'indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Energia – Viale Trento, 69 – 09123 Cagliari. Nella busta indicare “Bando POR FESR Sardegna 2007-2013 Asse III Energia - Linee di Attività 3.1.1.a - 3.1.2.c”.
6. Le ricevute di ritorno dovranno essere singole e saranno escluse le istanze spedite con distinte multiple. Saranno inoltre escluse le istanze che pervengono al soggetto attuatore oltre il 20° giorno dal termine ultimo di spedizione. Non è ammessa la consegna a mano. Ai fini del rispetto del termine farà fede la data del timbro postale di spedizione. Il soggetto attuatore non assume responsabilità per il ritardato o mancato recapito dovuto a disguidi del servizio postale.
7. Alla domanda correttamente validata telematicamente, stampata, timbrata e firmata, devono essere allegati tutti i documenti obbligatori, a pena di esclusione. Tali documenti devono inoltre essere forniti in formato digitale e in duplice copia (n. 2 CD).

Documenti obbligatori per tutte le imprese:

- Scheda tecnica (ALLEGATO 2), sottoscritta da un professionista abilitato, regolarmente iscritto ad un ordine professionale, nel rispetto delle competenze delle differenti figure professionali, come da normativa vigente;
- Certificato di iscrizione alla CCIAA rilasciato in data recente (non oltre 6 mesi), da cui risulti:
 - La regolare iscrizione della società nel Registro delle Imprese;
 - Il codice attività prevalente;
 - L'unità locale o la sede operativa ubicata nel territorio regionale oggetto dell'investimento;
 - L'attestazione che non è pervenuta a carico della società dichiarazione di fallimento, amministrazione coatta o ammissione in concordato preventivo;
 - Se il contributo richiesto è superiore a € 154.937,07, il certificato CCIAA deve essere prodotto con dicitura antimafia.

Il certificato CCIAA, con tutte le informazioni sopra elencate, può essere sostituito dalle dichiarazioni del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (ALLEGATI 3 e, se ricorre, 4), salvo verifica in sede di istruttoria.

- DURC in corso di validità al momento della presentazione della domanda (validità 1 mese);
- Certificato comunale attestante la zona censuaria ISTAT in cui ricade l'intervento;
- Copia dei bilanci degli ultimi due esercizi approvati. Per i soggetti che a tale data non sono tenuti alla redazione del bilancio, copia della dichiarazione dei redditi relativa agli stessi due

esercizi;

- Copia dell'avvenuto deposito degli atti autorizzativi necessari all'avvio dell'investimento (con data antecedente la presentazione della domanda);
- Progetto definitivo costituito da: planimetria generale e, per gli investimenti di efficientamento energetico, relazione tecnica attestante le prestazioni in materia di consumo energetico degli edifici (come schema dell'allegato B al bando). Nel caso di opere murarie allegare anche elaborati grafici e computo metrico;
- Fotocopia leggibile fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa e del tecnico abilitato che sottoscrive la scheda tecnica;
- N. 2 CD contenenti tutti i documenti obbligatori in formato digitale.

Documenti obbligatori nel caso il richiedente non disponga della piena proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento:

- Autorizzazione alla realizzazione dell'investimento da parte del proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento (ALLEGATO 5). Ogni proprietario deve sottoscrivere una dichiarazione di autorizzazione;
- Fotocopia/e leggibile/i, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità del/i proprietario/i.

Documenti obbligatori per le imprese che richiedono le agevolazioni secondo il regime di aiuti a finalità regionale:

- Attestazione della disponibilità finanziaria dei soci (ALLEGATO 6);
oppure
- Certificazione della banca attestante che è in corso l'istruttoria del finanziamento bancario (ALLEGATO 7).

Documenti obbligatori per le grandi imprese che richiedono le agevolazioni secondo il regime di aiuti a finalità regionale:

- Attestazione dell'effetto di incentivazione ai sensi dell'art. 8 Reg. CE N. 800/08 e s.m.i. (ALLEGATO 8).

Documenti obbligatori per le imprese che richiedono le agevolazioni secondo il regime "de minimis":

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle agevolazioni concesse in regime "de minimis" relative al triennio precedente la presentazione della domanda di accesso ai contributi (ALLEGATO 9).

Documenti obbligatori nel caso il firmatario dell'istanza non sia il legale rappresentante dell'impresa:

- Procura speciale in originale o in copia autentica.

Documenti facoltativi:

Studio di fattibilità redatto secondo lo schema dell'allegato D al bando.

8. Tutte le dichiarazioni sostitutive, pena l'esclusione della domanda di contributo, devono essere sottoscritte con firma leggibile e in originale, contenere tutti i dati richiesti e devono essere accompagnate da fotocopia leggibile, fronte e retro, di un valido documento di identità del dichiarante.

ART. 8

VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

1. L'Assessorato dell'Industria – Servizio Energia, attraverso il supporto tecnico di Sardegna Ricerche, provvede entro 90 giorni lavorativi dal termine ultimo di ricezione della domanda cartacea, ad effettuare l'istruttoria amministrativa e tecnico-finanziaria delle domande di contributo pervenute entro i termini stabiliti. Le domande trasmesse o pervenute fuori dai termini stabiliti non saranno ammesse ad istruttoria e saranno automaticamente archiviate.
2. La concessione provvisoria del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di cui all'art. 7, a favore delle istanze che dispongono di tutti i requisiti di cui al successivo comma 3, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. L'istruttoria delle istanze pervenute entro i termini, è tesa alla valutazione:
 - a) Della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente (art. 3);
 - b) Della sussistenza dei requisiti oggettivi dell'operazione (art. 4);
 - c) Del rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda, nonché della completezza e regolarità della documentazione allegata (art. 7);
 - d) Della cantierabilità dell'iniziativa: i progetti devono essere definitivi e disporre, prima della presentazione della domanda, della copia dell'avvenuto deposito degli atti autorizzativi necessari all'avvio dell'investimento;
 - e) Della qualità del progetto, il quale deve raggiungere un punteggio minimo di 1,5, sulla base dei criteri di valutazione allegati al bando (Allegato C);
 - f) Del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e di tutte le prescrizioni del bando.

La mancanza di uno solo di questi requisiti comporta l'esclusione dai benefici.

4. Eventuali chiarimenti, integrazioni e/o regolarizzazioni per carenze sanabili relative ad elementi non sanzionati con la non ammissibilità ad istruttoria o con l'esclusione, dovranno essere forniti dall'impresa entro 7 giorni dalla richiesta.

ART. 9

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. Il provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni sarà trasmesso al beneficiario per mezzo di raccomandata A/R entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria. A seguito della concessione provvisoria il

beneficiario, a pena di decadenza del diritto, dovrà sottoscrivere un disciplinare contenente tutti gli obblighi a suo carico, in particolare:

- a) attuare l'intervento entro i tempi stabiliti dal bando;
 - b) comunicare al soggetto attuatore le variazioni che dovessero intervenire nello status giuridico e operativo dell'impresa che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario;
 - c) accettare i controlli diretti a verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalle direttive, dal bando e dal provvedimento di concessione, nonché per finalità di monitoraggio tecnico, scientifico e contabile. Per queste ultime finalità, il beneficiario si impegna inoltre a fornire i dati richiesti anche dopo il completamento dell'intervento;
 - d) comunicare immediatamente al soggetto attuatore l'eventuale rinuncia all'esecuzione del progetto finanziato;
 - e) indicare e fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l'intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna e del POR FESR 2007-2013;
 - f) esporre, nei casi e con le modalità previste dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1828/2006, la targa esplicativa a fini informativi e pubblicitari;
 - g) indicare in tutti i documenti contabili e nei mezzi di pagamento il nome della linea di attività nella quale rientra l'intervento e il codice unico di progetto (CUP) comunicato nella concessione provvisoria.
2. Entro il termine di cui al precedente comma, sarà trasmesso al richiedente l'eventuale provvedimento di diniego con le motivazioni di esclusione.
 3. Concluse tutte le istruttorie, il soggetto attuatore provvede alla pubblicazione sul B.U.R.A.S. e sul sito istituzionale della Regione Sardegna, dell'elenco dei beneficiari e dell'elenco delle istanze non ammesse alle agevolazioni. Sarà inoltre pubblicato l'elenco delle eventuali istanze idonee, ma non finanziabili per insufficienza di risorse.
 4. Nell'eventualità in cui si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse derivanti da revoche, rinunce, minor spesa rendicontata dei progetti finanziati o con eventuali altre risorse finanziarie destinate alle finalità del bando, il soggetto attuatore si riserva la facoltà, in presenza di istanze idonee, a scorrere l'elenco approvato, compatibilmente con il termine finale di ammissibilità delle spese del POR 2007-2013 e, in mancanza di istanze idonee, a riaprire i termini di presentazione delle domande di agevolazione con avviso da pubblicarsi sul B.U.R.A.S. e sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

ART. 10

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili e sulla base della documentazione di spesa e vengono erogate in un numero massimo di due quote. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si prendono in considerazione solo le fatture o gli altri titoli di spesa effettivamente pagati ed intestati al beneficiario. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente

individuabili e presenti presso la sede operativa o l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto.

2. La prima quota, fino ad un massimo del 60% del contributo ammissibile, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del soggetto attuatore. L'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione può essere richiesta entro 2 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria. Oltre tale termine si potrà richiedere solo l'erogazione per stato di avanzamento dei lavori. I contributi concessi a titolo di anticipazione verranno revocati e conseguentemente recuperati in fase di rendicontazione a saldo nel caso si verificassero le condizioni di cui all'art. 13 del bando.
3. I beneficiari devono comunque dimostrare di aver realizzato almeno il 30% dell'investimento ammesso, e quindi presentare la corrispondente documentazione di spesa, entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni.
4. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere adeguatamente giustificate attraverso la presentazione dell'originale o copia autentica delle fatture, delle note di addebito o di altri documenti contabili fiscalmente validi, debitamente quietanzati ed intestati all'impresa beneficiaria, contenenti il dettaglio dei beni acquistati. Le fatture devono obbligatoriamente essere distinte per linea di intervento (3.1.1.a FER o 3.1.2.c risparmio e co/trigenerazione), riportando il riferimento all'una o all'altra linea, nonché il relativo codice unico di progetto (CUP), il quale sarà comunicato al beneficiario in sede di concessione provvisoria delle agevolazioni. La stessa fattura non può riferirsi pertanto a spese ricadenti in due linee di attività diverse. Le fatture devono essere emesse e pagate nel periodo di ammissibilità previsto dal bando, salvo proroghe autorizzate dal soggetto attuatore. La quietanza deve essere comprovata con la presentazione dell'originale o copia autentica del bonifico bancario o postale che riporta nella causale il riferimento alla fattura pagata, al CUP e alla linea di attività a cui la spesa si riferisce.
5. Non sono ammessi i titoli di spesa per i quali l'importo complessivo imponibile riferito ai beni oggetto dell'investimento agevolato sia inferiore a 500 euro.
6. L'elenco di tutta la documentazione da allegare ai giustificativi di spesa di cui al comma 4, per l'erogazione del contributo nonché per la rendicontazione finale dell'intervento, sarà reso disponibile ai beneficiari a seguito della concessione provvisoria delle agevolazioni.
7. L'erogazione della prima quota di contributo sarà disposta dal soggetto attuatore entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta o dell'ultima integrazione fornita.
8. L'impresa deve completare il programma d'investimenti entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni e comunque non oltre i termini previsti dal regime di aiuti. Entro 30 giorni dal completamento del programma, l'impresa deve presentare tutta la documentazione finale di spesa. L'intervento s'intende completato quando è stata pagata l'ultima fattura. Per tutti gli interventi di cui all'art. 4 del bando che richiedono l'allaccio alla rete elettrica, è inoltre necessario che l'impianto sia entrato in esercizio.
9. A seguito dell'accertamento dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese, della documentazione fornita, nonché del rispetto di tutte le disposizioni previste dal bando, il soggetto attuatore procederà, entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione finale di spesa, all'emissione del provvedimento di concessione definitiva e all'erogazione del saldo del contributo in base alle spese sostenute e riconosciute.

Nel caso fossero invece accertate le inosservanze di cui all'art. 13, provvederà alla revoca delle agevolazioni.

ART. 11

VARIANTI

1. Eventuali variazioni ai progetti ammessi a beneficio, debitamente motivate e documentate, dovranno essere sottoposte all'esame e all'approvazione del soggetto attuatore prima della scadenza dei termini previsti per la realizzazione dell'intervento. Le variazioni apportate in carenza di preventiva autorizzazione comportano la revoca del contributo ai sensi del successivo art. 13.

ART. 12

PROROGHE

1. I beneficiari possono presentare istanza di proroga al soggetto attuatore, debitamente motivata e documentata, rispetto al termine stabilito per la realizzazione del progetto, entro 30 giorni antecedenti tale termine. L'accoglimento dell'istanza di proroga è subordinata inoltre ai vincoli stabiliti dalla normativa comunitaria sull'avanzamento della spesa e sul disimpegno automatico delle risorse.

ART. 13

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, nel bando, nelle direttive nonché delle disposizioni rilevanti del Regolamento (CE) n. 800/2008 e s.m.i., o il venir meno di uno o più requisiti, determinanti ai fini della concessione del contributo, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca del contributo da parte del soggetto attuatore e, nel caso di quote di contributo già erogate, l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.
2. Costituisce inoltre causa di revoca del contributo il mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi assunti dall'impresa con la sottoscrizione della domanda.

ART. 14

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. L'avvio del procedimento avviene il giorno successivo al termine ultimo di ricezione delle domande in formato cartaceo. La tempistica del procedimento è determinata dalle seguenti fasi:
 - registrazione del legale rappresentante nel sistema IDM RAS: sempre disponibile;
 - compilazione della domanda telematica di partecipazione: a partire dalle ore 9.00 del giorno 13.09.2011 e fino alle ore 13.00 del giorno 05.04.2012;
 - spedizione della domanda cartacea: entro 15 giorni dalla validazione della domanda telematica;
 - istruttoria e valutazione degli interventi: entro 90 giorni dal termine ultimo di ricezione della domanda cartacea;
 - trasmissione concessione provvisoria delle agevolazioni o provvedimento di diniego con le motivazioni: entro 30 giorni dalla data di conclusione della fase istruttoria e di valutazione;

- termine entro il quale richiedere l'erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione: 2 mesi dalla data della concessione provvisoria delle agevolazioni;
 - termini per la realizzazione del progetto: 30% dell'investimento entro 12 mesi dalla data della concessione provvisoria, conclusione entro 24 mesi e comunque entro i termini previsti dal regime di aiuti;
 - termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione a saldo: entro 30 giorni dal completamento dell'intervento;
 - liquidazione dei contributi della prima quota e del saldo: entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta per ciascuna quota.
2. Il responsabile del procedimento è Simona Murrone, Dirigente del Servizio Energia dell'Assessorato dell'Industria. Tel. 070/6062126 – Fax 070/6062195. Per informazioni sul bando è possibile contattare il Servizio ai numeri 070/6062413/2314 o all'indirizzo energiaimprese@regione.sardegna.it.
 3. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata al soggetto attuatore, con le modalità di cui all'art. 25 della Legge n. 241/90.
 4. Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, nei termini di legge. In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

ART. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti all'Amministrazione Regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Sardegna per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.lgs 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Sardegna debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
2. I soggetti che presentano domanda di agevolazione ai sensi del presente bando, acconsentono per il solo fatto di presentare domanda medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale.
3. I soggetti che presentano domanda di agevolazione ai sensi del presente bando, acconsentono altresì a venire inclusi negli elenchi da pubblicare a norma dell'art. 7, par. 2, lettera d) del Reg. (CE) 1828/2006 sul sito internet dell'Amministrazione regionale.

ART. 16

MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. Il soggetto attuatore può effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato contabile di attuazione degli interventi e le relative spese. Inoltre potrà verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.
2. Il beneficiario si impegna inoltre a consentire l'accesso del personale incaricato dal soggetto attuatore per lo svolgimento del monitoraggio tecnico e scientifico degli interventi, nonché a fornire le informazioni richieste.

ART. 17

DURATA DEL REGIME DI AIUTI

1. Il regime di aiuti è applicabile sino al 31.12.2013, salvo scadenze dei Regolamenti Comunitari di riferimento e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.
2. Il soggetto attuatore assolve a tutti gli obblighi di comunicazione e informazione alla Commissione Europea previsti dal citato Reg. (CE) n. 800/2008 e provvede altresì alla trasmissione ai competenti Servizi della Commissione Europea della relazione annuale relativa all'applicazione di tale regime di aiuto.

ART. 18

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia ai Reg. (CE) 1083/2006, Reg. (CE) 1828/2006, Reg. (CE) 800/08, Reg. 1998/2006 e al POR FESR Sardegna 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 5728 del 20.11.2007.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

P.O.R. FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione

ASSE III - Energia

Linee di Attività 3.1.1.a - 3.1.2.c

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO

| | |
|-------------------|--|
| ALLEGATO 1 | NOTE ESPLICATIVE |
| ALLEGATO 2 | SCHEDA TECNICA |
| ALLEGATO 3 | DICHIARAZIONE CCIAA |
| ALLEGATO 4 | DICHIARAZIONE ANTIMAFIA |
| ALLEGATO 5 | AUTORIZZAZIONE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE |
| ALLEGATO 6 | ATTESTAZIONE MERITO CREDITIZIO |
| ALLEGATO 7 | CERTIFICAZIONE ISTRUTTORIA FINANZIAMENTO |
| ALLEGATO 8 | EFFETTO INCENTIVAZIONE GRANDI IMPRESE |
| ALLEGATO 9 | DICHIARAZIONE DE MINIMIS |

| | |
|-------------------|--|
| ALLEGATO A | BOZZA DELLA DOMANDA (DA COMPILARE IN FORMA TELEMATICA, SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 7 DEL BANDO) |
| ALLEGATO B | SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA ATTESTANTE LE PRESTAZIONI IN MATERIA DI CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI |
| ALLEGATO C | CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEL PROGETTO |
| ALLEGATO D | SCHEMA CONTENUTI DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' |